

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI COMUNALI NEI CIMITERI DEL COMUNE

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/11/2018 con atto n. 41 e l'art. 6 è stato modificato con delibera di C.C. n. 7 del 15/05/2023

COMUNE DI CASTELLANA SICULA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI COMUNALI

NEI CIMITERI DEL COMUNE

ART. 1

Il presente regolamento disciplina la concessione di loculi comunali posti nei Cimiteri di Castellano Sicula, per la tumulazione di salme.

ART. 2

La concessione viene rilasciato per la tumulazione della salma di persone decedute dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, a seguito di richiesta da parte degli eredi del de cuius.

ART.3

La concessione deve essere fatta ed accettata fra le parti e resa operante alle condizioni, modalità e prescrizioni risultanti dalle leggi, dai regolamenti, dai decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, dall'apposito regolamento comunale di polizia mortuaria in vigore, che le parti devono dichiarare di ben conoscere ed accettare, nonché da tutte quelle altre disposizioni che potranno essere successivamente emanate.

ART. 4

La concessione non dà diritto a proprietà, ma soltanto a quello di sepoltura della salma, restando vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione.

ART. 5

La concessione del diritto d'uso sarà fatta per un periodo di anni venti decorrenti dalla data del decesso, salvo rinnovo, per una sola volta, per un periodo di uguale tempo, dietro pagamento del canone di concessione iniziale.

L'atto di concessione sarò stipulato sotto forma di scrittura privata.

ART.6

Il corrispettivo per la concessione del loculo o ossarietto comunale è dipendente dal valore dell'ISEE del nucleo familiare rapportato alla soglia di povertà assoluta stabilita dall'ISTAT per lo stesso anno come segue:

- a. *il corrispettivo dovuto al comune dal concessionario è di € 1.200,00 per la concessione ventennale del loculo se l'ISEE in corso di validità del nucleo familiare è inferiore alla soglia di povertà assoluta stabilita dall'ISTAT per lo stesso anno;*
- b. *il corrispettivo dovuto al comune dal concessionario di € 2.500,00 per la concessione ventennale del loculo se l'ISEE in corso di validità del nucleo familiare è superiore alla soglia di povertà assoluta stabilita dall'ISTAT per lo stesso anno.*
- c. *il corrispettivo dovuto al comune dal concessionario è di € 400,00 per la concessione ventennale di un ossarietto / cellario se l'ISEE in corso di validità del nucleo familiare è inferiore alla soglia di povertà assoluta stabilita dall'ISTAT per lo stesso anno;*
- d. *il corrispettivo dovuto al comune dal concessionario di € 850,00 per la concessione ventennale ossarietto / cellario se il reddito se l'ISEE in corso di validità del nucleo familiare è superiore alla soglia di povertà assoluta stabilita dall'ISTAT per lo stesso anno.*

Il corrispettivo dovuto per il rinnovo ventennale sarà pari a quello iniziale.

ART. 7

Entro tre mesi dalla tumulazione della salma, dovrà essere posta una lapide in marmo con la indicazione del nome e cognome del defunto e l'anno del decesso e le spese occorrenti, come pure quelle per la manutenzione della lapide, del loculo e di quant'altro forma oggetto della concessione, rimarranno od esclusivo carico del concessionario o dei suoi eredi, a cui si sostituirà d'ufficio il Comune, con diritto di piena rivalsa e rimborso, quando il concessionario od erede diffidato a provvedere non vi provvede.

I lavori di manutenzione e di restauro di cui sopra dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione ed essere eseguiti a perfetta regola d'arte e compiuti nel più breve tempo possibile, con l'osservanza delle norme tecniche di esecuzione, prescritte dall'ufficio Tecnico Comunale.

ART. 8

L'amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per distruzione di tutto o in parte del loculo concesso, per qualunque causa fortuita o di forza maggiore.

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese di manutenzione straordinaria dei loculi per eventuali danni dovuti a vetustà, per eventi naturali e di forza maggiore regolarmente documentati.

ART. 9

L'Amministrazione Comunale disporrà la concessione dei loculi numerati progressivamente a partire dal primo loculo basso lato sinistro.

ART. 10

Le spese per l'atto di concessione del loculo e conseguenti, saranno ad esclusivo carico del concessionario.